



MONTEODORISIO
Strada Com. FARINA
T. INL.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL' ABRUZZO – L' AQUILA

IL DIRETTORE REGIONALE

Decreto n. 236

del 21 SET. 2010

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165;

VISTO il D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;

VISTO il D.P.R. n.° 233 del 26 novembre 2007;

VISTO il D.D.G del 29/09/04;

VISTO il D.D.R. per l'Abruzzo dell'8/10/04;

VISTE le comunicazioni del Soprintendente per i Beni Archeologici di avvio del procedimento, in data 01/06/2010 prot.4295 cl.34.07.07/1.2 ricevuta dagli interessati in data 07/06, 08/06, 10/06 e 12//06/2010 e in data 06/07/2010 prot. 5082 ricevuta dagli interessati in data 09/07 e 12/07/2010;

CONSIDERATO che nel Comune di Montedodorisio (CH), lungo la strada comunale Farina, si trovano i resti archeologici di strutture antiche che insistono nella part. n. 52 e 310 del Fg. 5, ove il fabbricato esistente ha inglobato un muro romano in laterizio, e altri lacerti dello stesso sono visibili nella vegetazione che cresce lungo il confine tra tale proprietà e la strada. Che nel campo ad Ovest di tali edifici (part. 4072 del Fg.7) sono ben visibili resti di strutture che affiorano in vari punti e formano addirittura due autentiche "isole" di natura tale che i mezzi agricoli non sono finora riusciti a dissodarle e a rendere possibile la coltivazione dell'intero campo. Che a Sud della strada comunale Farina, infine (part. 14 e 155 del Fg.7), erano ben note da tempo delle strutture romane in laterizio che emergevano dalla folta vegetazione che contraddistingue il Fosso Caruna;

CONSIDERATO che detti resti rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

VISTA la partecipazione al procedimento del Sig. Alfredo De Cristofaro proprietario della part.4072 del fg. 7, le cui proposte sono state accettate;

CONSIDERATO la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche dei resti sopracitati e del contesto ambientale nel quale sono collocati, anche gli immobili (terreni e fabbricati) censiti in catasto al foglio:n°5 particelle nn.51, 310 (parte), 327, 328, e 4040 (parte)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DELL' ABRUZZO – L' AQUILA

ed al foglio n.7 part. nn. 2 (parte), 3 (parte), 12, 13, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 161 (parte), 4045 (parte), 4048 (parte), 4062 (parte) e 4072 (parte) vengono pertanto sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 art. 45;

VISTO l' art. 45 , del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

DECRETA

Art. 1; gli immobili (terreni) individuati nell'allegata planimetria e censiti in catasto urbano del comune di Montediorisio (CH), al Foglio n°5 particelle nn. 51, 310 (parte), 327, 328, e 4040 (parte), ed al foglio n.7 part. nn. 2 (parte), 3 (parte), 12, 13, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 161 (parte), 4045 (parte), 4048 (parte), 4062 (parte) e 4072 (parte), sono sottoposti con il presente decreto alle disposizioni del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 art. 45;

Art. 2; l'immobile (fabbricato) individuato nell'allegata planimetria e censito in catasto terreni del comune di Montediorisio (CH), foglio: n°5 particella n. 52 (graffato), viene pertanto sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 art. 45 per la porzione di fabbricato che va dal piano primo fino alla copertura compresa;

Art. 3; per gli immobili, così come indicati agli artt. 1 e 2, sono dettate le seguenti prescrizioni:

- **Terreni:**

a) Per tutti i terreni di cui al presente decreto, comunque liberi da immobili o risultanti aree di fabbricati demoliti (ricadenti tra le particelle elencate agli artt. 1 e 2), qualsiasi intervento di trasformazione (scavo oltre ml. 0.50 di profondità, intervento edilizio, realizzazione di opere pubbliche e o private per reti elettriche, fognarie, gas, acquedotti ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, la quale potrà riservarsi di far eseguire saggi preventivi e/o di richiedere in corso d'opera la presenza di un assistente indicato dalla stessa Soprintendenza;

- **Fabbricati esistenti:**

a) non sono consentite superfetazioni, sopraelevazioni ed alcun aumento di superfici e di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL' ABRUZZO – L' AQUILA*

volumi, salvo i casi previsti dalla legge;

b) sono consentite le manutenzioni ordinarie e straordinarie le ristrutturazioni ed i cambi di destinazione d'uso qualora non pregiudichino il contesto ambientale nel quale sono collocati i beni archeologici ed inoltre la manutenzione straordinaria o il rifacimento della copertura, potrà essere autorizzata solo qualora si riutilzassero gli stessi materiali, con lo stesso ingombro volumetrico altimetrico e planimetrico o materiali più leggeri con lo stesso ingombro volumetrico altimetrico e planimetrico;

c) tutte le trasformazioni e gli interventi sugli immobili (richieste anche attraverso la D.I.A.), dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, la quale potrà riservarsi di far eseguire saggi preventivi e/o di richiedere in corso d'opera la presenza di un assistente indicato dalla stessa Soprintendenza;

- **Nuovi Fabbricati:**

a) Non potranno avere un'altezza superiore a ml. 7,50 dallo spiccatto di marciapiede all'attacco della falda di copertura; per le costruzioni sia con falde inclinate sia con copertura piana.

b) tutti gli interventi saranno sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici, la quale potrà riservarsi di far eseguire saggi preventivi e/o di richiedere in corso d'opera la presenza di un assistente indicato dalla stessa Soprintendenza;

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali, le visure catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica(o con raccomandata A/R), al comune di Monteodorisio (CH), ed affisso all'Albo Pretorio dello stesso comune oltre ad essere pubblicato sul giornale.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari (previo frazionamento e successivo decreto o atto di corrispondenza a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n° 1034



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DELL' ABRUZZO – L' AQUILA

ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.


II DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Anna Maria Règgiani

Comune di Monteodorisio (Ch)
Stralcio dei Fgg. 5 e 7 -
Particelle con vincolo diretto e indiretto.

LEGENDA

-  Resti archeologici
-  Particelle sottoposte a vincolo diretto
insistenti su resti archeologici
-  Particelle sottoposte a vincolo indiretto



VISTO:
IL DIRETTORE REGIONALE
(D^{ssa} Anna Maria Reggiani)

